



Sede legale e operativa: Via C. Colombo n. 29/a - 35043 Monselice (PD); tel. 0429/787611

Sede operativa: Viale B. Tisi da Garofolo, 11 – 45100 Rovigo (RO); tel. 0425/1560011

e-mail: [info@acquevenete.it](mailto:info@acquevenete.it); [protocollo@pec.acquevenete.it](mailto:protocollo@pec.acquevenete.it)

web: [www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it)

---

# **Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **Norme Amministrative**





## **PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell'appalto e disciplina dei rapporti contrattuali**

### **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **Art 1. Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di depurazione, di potabilizzazione, sollevamenti fognari gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione.

2. L'intervento è così individuato:

**a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:**

Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione.

**b) ubicazione dell'intervento:**

L'appalto è suddiviso in due lotti territoriali distinti, Area Nord Est e Area Nord Ovest, secondo la seguente suddivisione:

Comuni AREA NORD EST:

Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Granze, Maserà di Padova, Pernumia, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana.

Comuni AREA NORD OVEST:

Agugliaro (VI), Alonte (VI), Arquà Petrarca, Asigliano Veneto (VI), Baone, Borgo Veneto, Campiglia dei Berici (VI), Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Orgiano (VI), Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Pojana Maggiore (VI), Ponso, Santa Caterina d'Este, Sant'Elena, Sant'Urbano, Sarego (VI), Urbana, Val Liona (VI), Villa Estense, Vo' Euganeo, Zovencedo (VI), , Monselice.

I concorrenti potranno formulare offerta per uno solo o per entrambi i Lotti, fermo restando **che l'aggiudicazione potrà essere disposta per un Lotto solo.**

Gli impianti oggetto dell'appalto sono tutti quelli in gestione di *acquevenete SpA* nei Comuni indicati e potranno variare nel tempo in conseguenza di nuove acquisizioni o successive dismissioni.

*acquevenete SpA* si riserva inoltre la possibilità di far intervenire i singoli aggiudicatari in maniera occasionale, per ragioni di urgenza, su qualsiasi impianto di propria gestione per lavorazioni analoghe a quelle oggetto dell'appalto, su tutto il proprio territorio (ATO Polesine e ATO Bacchiglione), anche sui lotti ad essi non aggiudicati.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	luglio 2023
<i>Pag. 4 di 33 totali</i>			

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova applicazione, sul punto, la disciplina del Codice civile e, segnatamente, l'articolo 1176, comma 2 e l'articolo 1374.

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti o Codice:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) **Stazione appaltante:** qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- d) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- e) **RUP:** il Responsabile Unico di Progetto, secondo la disciplina contenuta all'art. 15 del Codice dei contratti;
- f) **DE:** l'ufficio di direzione dell'esecuzione, di cui è responsabile il direttore dell'esecuzione e composto anche dai soggetti di cui egli si avvale;
- g) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125);
- h) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'allegato II.12 del Codice dei contratti;
- i) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- k) **Oneri di sicurezza (di seguito anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- l) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla Stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

I rimandi alla lista per l'offerta presenti nel CSA non vanno considerati se fra gli elaborati progettuali non è presente la suddetta lista.

## Art 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. Gli importi posti a base di gara, per ciascun lotto sono i seguenti:

- Lotto 1: € 230.000,00 comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Lotto 2: € 230.000,00 comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza;

Gli importi sono stati calcolati sulla base di una stima, puramente indicativa, dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante negli ultimi anni per detti interventi.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	luglio 2023
<i>Pag. 5 di 33 totali</i>			

2. Il contratto verrà stipulato per l'intero importo posto a base di gara.
3. La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

### **Art 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a misura".  
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura";
3. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del presente Capitolato speciale.
4. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

### **Art 4. Categorie dei lavori**

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OS22» - "Impianti di potabilizzazione e depurazione", come da tabella seguente

CATEGORIA	LOTTO	IMPORTO PER SINGOLO CONTRATTO
<b>LAVORI A CORPO E A MISURA</b>		
OS22	<u>ATO BACCHIGLIONE - LOTTO 1 NORD-EST</u>	220.000,00 €
OS22	<u>ATO BACCHIGLIONE - LOTTO 1 NORD-OVEST</u>	220.000,00 €
<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		
OS22	<u>ATO BACCHIGLIONE - LOTTO 1 NORD-EST</u>	10.000,00 €
OS22	<u>ATO BACCHIGLIONE - LOTTO 1 NORD-OVEST</u>	10.000,00 €

Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso di idonea qualifica SOA, classifica I.  
L'incidenza della manodopera per ogni contratto di ogni singolo lotto è stimata, su base storica e di ipotesi di lavorazioni, in 88.000,00 € sulla base del CCNL metalmeccanico.

### **Art 5. Caratteristiche dei lavori**

I lavori richiesti consistono prevalentemente in:

- manutenzione straordinaria dei comparti e delle macchine in esercizio presso gli impianti indicati, compresa la sostituzione dei componenti ritenuti non più idonei e l'eventuale esecuzione di opere propedeutiche e provvisoria;
- realizzazione di nuove opere di modesta entità finalizzate all'ottimizzazione della gestione dell'impianto (collegamenti idraulici tra vasche di processo, installazione di nuovi componenti elettromeccanici, ecc. ...);
- adeguamenti per la sicurezza (parapetti, scale, ecc.);

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 6 di 33 totali</i>			

- rifacimento opere elettromeccaniche e carpenterie sollevamenti.

L'appaltatore dovrà pertanto eseguire piccoli lavori di ingegneria civile (scavi, muratura, piccoli lavori in c.a., posa condotte, rifacimento calcestruzzi ammalorati ecc.), di carpenteria metallica (rifacimento tubazioni, valvolame, parapetti, ecc.) e di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche (compressori, motoriduttori, sostituzione pompe ecc.). Sono altresì previste attività di svuotamento/pulizia di alcuni comparti tramite canal jet (finalizzate all'esecuzione di alcuni degli interventi precedentemente descritti).

Le molteplici lavorazioni sono indicate più compiutamente nell'Elenco Prezzi.

Si segnala che sono previste attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed ai sensi del DPR n. 177/2011, articolo 2, comma 2, non è ammesso il ricorso al subappalto, se non autorizzato espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni.

Quindi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui occorra subappaltare attività in spazi confinati bisogna rivolgersi agli organi di certificazione che possono essere:

1. gli enti bilaterali;
2. le direzioni provinciali del lavoro e le province;
3. le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;
4. il ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per i tempi di ottenimento di tali autorizzazioni, in caso di subappalto autorizzato, non saranno concesse proroghe dei termini contrattuali.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 7 di 33 totali</i>			

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

### **Art 7. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 del presente Capitolato speciale;
  - d) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - e) il POS - PSS;
  - f) le polizze di garanzia previste dal Codice;

### **Art 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art 9. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 124 del Codice dei contratti.

### **Art 10. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 8 di 33 totali</i>			

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

**2.** L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

**3.** Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

**4.** Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DE ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

**5.** Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **Art 11. Norme generali su materiali, componenti, sistemi e esecuzione**

**1.** Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci di cui all'Elenco prezzi Unitari.

**2.** L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 170 comma 2 del Codice. La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta.

**3.** Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto (laddove il riferimento alla disciplina dei nuovi prezzi e delle "riserve" dell'esecutore è da intendersi qui riferito, rispettivamente, alle previsioni di cui agli artt. 37 e 45 del presente capitolato) e l'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice.

**4.** L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al regolamento (UE) n. 305/2011 e D.L.gs 106/2017.

**5.** L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alla Normativa tecnica sulle costruzioni vigente.

### **Art 12. Convenzioni in materia di valuta e termini**

**1.** In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 9 di 33 totali</i>			

**2.** In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono Iva esclusa.

**3.** Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 10 di 33 totali</i>			

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art 13. Consegna e inizio dei lavori**

1. Il direttore dell'esecuzione, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna del servizio a seguito della sottoscrizione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per il processo di consegna del servizio. All'esito delle operazioni di consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine di 12 mesi ovvero sino all'esaurimento dell'importo.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dell'esecuzione per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora siano decorsi almeno 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e la consegna del servizio non sia ancora intervenuta, l'Appaltatore, nella misura in cui sopporti infruttuosamente spese contrattuali e nella ritenuta imputabilità della mancata consegna alla Stazione appaltante, è tenuto, a pena di decadenza dal far valere in futuro tali maggiori oneri, a proporre tempestiva istanza di recesso dal contratto.  
Ove tale istanza venga accolta dalla Stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice. Oltre a tali somme, nessun altro indennizzo o compenso spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento di tali importi, debitamente quantificata, è inoltrata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.  
Ove, invece, tale istanza non venga accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto a un indennizzo per maggiori oneri dipendenti da ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice. La richiesta di pagamento di tali importi è formulata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna del servizio e deve essere confermata, debitamente quantificata, parimenti a pena di decadenza, nel registro di contabilità.
5. Una volta iniziata la consegna, la Stazione appaltante può sospenderla per ragioni di forza maggiore e per circostanze ad essa non riconducibili. Se l'appaltatore ritenga che la sospensione della consegna sia addebitabile alla stazione appaltante, egli, una volta decorsi 60 giorni dalla sospensione, è tenuto, a pena di decadenza, a proporre istanza di recesso; con conseguente applicazione della disciplina di cui al precedente comma.

#### **Art 14. Durata del contratto e penalità**

1. Il contratto ha durata stimata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'appalto, e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Il contratto è soggetto a facoltà di rinnovo per uguale periodo, per un massimo di due annualità.
2. Nel caso di ritardi rispetto al programma settimanale indicato da *acquevenete*, di cui al successivo articolo 15, salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata a carico dell'appaltatore la penalità di **€ 120,00 per ogni giorno** di ritardo, salvo maggiori indennità a favore di *acquevenete S.p.A.* per danni causati dal ritardo stesso

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 11 di 33 totali</i>			

### **Art 15. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore**

Il lavoro sarà organizzato dai Direttori dell'Esecuzione o da loro incaricati secondo le necessità tecniche della Stazione Appaltante.

A tal fine ogni settimana verrà inviato all'aggiudicatario il programma base (indicativo e non esaustivo, che potrà essere modificato a discrezione della Stazione Appaltante senza che se ne possa trarre motivo di rivendicazione economica) per quella successiva.

I lavori saranno indicativamente eseguiti per 5 giorni lavorativi a settimana, ma potranno esserci giornate in cui non sarà richiesto l'intervento ed altre in cui sarà richiesto solo per alcune ore della giornata. Tali situazioni non potranno essere motivo di rivendicazioni di maggiorazione del prezzo offerto.

Lavori urgenti non completati nella giornata di venerdì dovranno essere ultimati nei giorni successivi anche se festivi.

### **Art 16. Risoluzione del contratto**

La risoluzione contrattuale è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni dell'allegato II.14 ivi richiamate.

All'aggiudicatario verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione per fatto dell'aggiudicatario, gli oneri da porre a carico del medesimo sono determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa e l'ente appaltante, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nei casi di risoluzione contrattuale, si applicano le penali disciplinate nel presente atto, ferma la facoltà di Acquevenete S.p.A. di chiedere il maggior danno causato dall'inadempienza dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni subiti, Acquevenete S.p.A. potrà trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore, oltre che escutere la garanzia definitiva, nei limiti del ristoro dei danni effettivamente cagionati dall'inadempienza dell'Appaltatore.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 12 di 33 totali</i>			

## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art 17. Lavori a corpo e a misura**

1. La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni “a corpo e a misura” in ragione dei prezzi unitari indicati nel documento “Elenco prezzi unitari” allegato al presente capitolato e con l’applicazione del ribasso contrattuale.
2. Il corrispettivo, computato su base mensile, è integrato della relativa parte di oneri per la sicurezza determinata in valore proporzionale all’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo lavori di contratto.
3. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. forniture, mezzi, manodopera, opere provvisoriale, spostamenti, sfridi, pulizia cantiere, smaltimento rifiuti prodotti, materiali di consumo, ecc....).
4. Eventuali lavorazioni non comprese nelle descrizioni specifiche per cui non si possa stabilire un prezzo a corpo o a misura, saranno contabilizzate in economia secondo le tariffe orarie esposte nell’elenco prezzi, salvo il ribasso offerto in sede di gara. Nella contabilizzazione delle ore lavorative prestate non verranno considerati i tempi impiegati per il raggiungimento del primo sito giornaliero oggetto di intervento e per il ritorno presso la sede operativa dell’Appaltatore a conclusione della giornata lavorativa.
5. Per tutte le forniture di materiali, servizi e prestazioni speciali non rientranti nell’elenco prezzi allegato, all’appaltatore verrà liquidato il compenso, a seguito della consegna ed evidenza dei documenti di acquisto (fattura), sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa verifica del preventivo ed accettazione del direttore dell’esecuzione, con una maggiorazione del 15% come riconoscimento dell’utile e delle spese generali. *acquevenete SpA*, per eventuali lavorazioni non indicate nell’elenco prezzi, si riserva di applicare i seguenti prezziari ufficiali di riferimento riportati in ordine di priorità:
  - a) prezziari vigenti di *acquevenete SpA* (manutenzioni reti e manutenzioni edili);
  - b) prezzario della Regione Veneto vigente.
6. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
7. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale. Pertanto, nessun ulteriore compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
8. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate *in loco*, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
9. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.
10. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 13 di 33 totali</i>			

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art 18. Disciplina pagamenti**

1. I pagamenti vengono effettuati secondo le norme del presente capo.
2. Per ogni intervento dovrà essere redatto dall'aggiudicatario un apposito rapportino (si veda, quale esempio, l'Allegato B Mod. Rapporto Intervento), completo almeno dei seguenti elementi:
  - Materiali impiegati;
  - Manodopera e mezzi impiegati, con dettaglio delle ore;
  - Schema grafico dell'intervento, (solo su specifica richiesta della Committente in proporzione all'entità dell'intervento stesso);
  - Documentazione fotografica ante e post-intervento, proporzionata all'entità dell'intervento stesso. Quanto all'Allegato B, il suo contenuto ha carattere indicativo e non esaustivo; è facoltà dell'aggiudicatario integrare e/o modificare il modello proposto, previa condivisione e approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione nominato da *acquevenete S.p.A.*
3. Il rapportino dovrà essere controfirmato dal tecnico responsabile incaricato da *acquevenete S.p.A.* e preposto al controllo del servizio.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre redigere una proposta di rapporto di contabilizzazione dei lavori utilizzando i prezzi unitari di contratto o successivamente sottoscritti. Il rapporto contabile sarà verificato e sottoscritto dalla Direzione Tecnica di *acquevenete S.p.A.*, cui spetta la facoltà di introdurre le variazioni contabili che ritiene opportune. Il documento revisionato dovrà essere controfirmato dall'Aggiudicatario per il successivo inserimento nel riepilogo degli interventi eseguiti. Il rapporto contabile dovrà essere disponibile anche in formato .xls o compatibile.
5. Le fatture avranno cadenza mensile e dovranno essere accompagnate dal riepilogo degli interventi eseguiti di cui sopra, sottoscritto dalla Direzione tecnica di *acquevenete*.
6. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.
7. È fatto obbligo all'aggiudicatario di osservare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art 19. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 14 di 33 totali</i>			

e) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

## **Art 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. La revisione prezzi è disciplinata dall'art 60 del Codice.

## **Art 21. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto: dell'articolo 120 comma 12 del Codice, dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 15 di 33 totali</i>			

## **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art 22. Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice dei contratti.

### **Art 23. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso.
- b. partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00;
- c. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 16 di 33 totali</i>			

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art 24. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
  - a) dal prezzario vigente di *Acquevenete S.p.A.*
  - b) dal prezzario della Regione Veneto;
  - c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore e approvati dal RUP.
3. I nuovi prezzi, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP.
4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 17 di 33 totali</i>			

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art 25. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

**1.** Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC ai sensi dell'art. 47 del presente Capitolato;
- e) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

**2.** Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.

**3.** Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 18 di 33 totali</i>			

mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## **Art 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. L'Appaltatore è obbligato anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

## **Art 27. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
		<i>Pag. 19 di 33 totali</i>	

- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;  
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

## **Art 28. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;  
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Art 29. Piano operativo di sicurezza (POS)**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DE o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 20 di 33 totali</i>			

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, verificarne la loro congruenza, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

### **Art 30. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 21 di 33 totali</i>			

## CAPO 9.      DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art 31. Subappalto e subcontratti**

1. Il subappalto, il sub-affidamento in cottimo e i subcontratti in generale sono disciplinati dall'art. 119 del Codice.
2. La DE e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere di diritto il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
		<i>Pag. 22 di 33 totali</i>	

## **CAPO 10.**

## **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art 32. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

**1.** L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili in materia e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili o contratti di lavoro affini in termini di parità di trattamento del personale lavorativo dipendente e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

**2.** Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

**3.** In ogni momento la DE e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

**4.** Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

**5.** Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

**6.** La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 23 di 33 totali</i>			

che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Art 33. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

### **Art 34. Risoluzione del contratto e Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
  - a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94,95,96,97,98 del Codice dei contratti;
  - b) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, ivi compresa l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 24 di 33 totali</i>			

- a) inadempimento alle disposizioni della DE riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- g) l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DE, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

**3.** Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, all'Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione per fatto dell'aggiudicatario, gli oneri da porre a carico del medesimo sono determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa e l'ente appaltante, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 25 di 33 totali</i>			

## **CAPO 11.      DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art 35.    Ultimazione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione**

- 1.** Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DE redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.
- 2.** Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori viene redatto il certificato di regolare esecuzione.
- 3.** Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 26 di 33 totali</i>			

## CAPO 12.      NORME FINALI

### **Art 36. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

**1.** Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Codice dei contratti pubblici (e alle relative norme attuative contenute negli allegati, per come applicabili ai settori speciali) e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) L'**autonomia elettrica** intesa come obbligo di utilizzo di gruppi elettrogeni per ogni tipo di lavorazione che dovesse richiedere energia elettrica; acquevenete non metterà a disposizione punti di fornitura di energia elettrica interna agli impianti; previa autorizzazione di acquevenete potrà essere concesso l'utilizzo di appositi quadri elettrici di cantiere purché muniti degli opportuni dispositivi di sicurezza e di tutte le necessarie dichiarazioni di conformità;
  - b) la **pulizia** del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - c) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'**incolumità** degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
  - d) la **pulizia**, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - e) il **divieto di autorizzare** terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - f) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai **rumori**;
  - g) il completo **sgombero** del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - h) la richiesta tempestiva dei **permessi**, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - i) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'**abbattimento della produzione delle polveri** durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 3.** In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 1.
- 4.** L'appaltatore, durante l'esecuzione dell'appalto, ha l'**obbligo di mantenere quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica**.
- 5.** L'appaltatore dovrà espletare le attività impiegando personale proprio, vestito e calzato decorosamente, addestrato, formato ed informato, di comprovata esperienza e di provata idoneità fisica e professionale, anche sotto il

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 27 di 33 totali</i>			

profilo morale e di comportamento.

**6.** L'appaltatore deve svolgere diligentemente i lavori affidatole, dotandosi di un Responsabile Operativo e di un suo sostituto i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto alla stazione appaltante alla consegna dei lavori - che dovranno risultare entrambi immediatamente reperibili in caso di bisogno, ed in grado di coordinare i propri addetti e di relazionarsi con il Direttore dell'Esecuzione designato dalla stazione appaltante per la corretta esecuzione e contabilizzazione dell'appalto nel rispetto di quanto prescritto dalla documentazione di gara.

**7.** La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto controlli a campione al fine di verificare la qualità dei lavori eseguiti.

**8.** Le prestazioni oggetto dei lavori affidati dovranno essere svolte mediante l'utilizzo:

- di attrezzature idonee;
- di mezzi nella disponibilità giuridica dell'Impresa;
- di un numero adeguato di operatori, in funzione ai lavori da eseguire.

**9.** Nel caso in cui il personale impiegato dall'appaltatore si dimostri non adeguato allo svolgimento di una o più attività che compongono i lavori, la stazione appaltante potrà, previa motivata richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione, pretendere la sostituzione. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto a provvedere alla tempestiva sostituzione dei soggetti interessati, senza che ciò possa dare adito a rivalsa.

**10.** L'Impresa provvederà a sua cura e spese a tutte quelle ulteriori occupazioni temporanee che riterrà utili o si rendessero necessarie per suo vantaggio, oltre a quelle concesse e sopra esposte, per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la scarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dell'Esecuzione, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori.

**11.** Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli oneri per l'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni presso Enti pubblici e privati, permessi comunali di manomissione del suolo pubblico, necessari per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria costituita da moduli, relazioni, planimetrie, stime, fotografie dello stato di fatto ante e post-intervento ed ogni altro elaborato richiesto, nonché verifiche, saggi e prove. Dovrà inoltre provvedere alla consegna e ritiro dei permessi ed autorizzazioni. Sarà riconosciuto all'Appaltatore il solo costo dei bolli, tasse e dei diritti eventualmente richiesti dagli Enti.

**12.** L'Appaltatore si farà cura di richiedere agli uffici competenti degli altri servizi sotterranei interessati, gli elementi di individuazione, in modo da non produrre danni e di eventuali prescrizioni degli Enti proprietari delle strade, ferrovie, corsi d'acqua, fibre ottiche o altro anche attraverso la richiesta di verifica della presenza di sottoservizi ai relativi gestori. Qualora l'indicazione dei sottoservizi non sia precisa o non sia possibile ottenerne l'indicazione nei tempi previsti per l'intervento, è a carico dell'Appaltatore l'onere per l'individuazione e la ricerca degli eventuali sottoservizi.

**13.** L'individuazione e le spese per richiesta e concessione comunale di aree temporanee per deposito di materiali inerti e dei depositi temporanei per la collocazione dei rifiuti in attesa del loro definitivo smaltimento/recupero nel territorio dei Comuni Associati.

**14.** Su tutti i lavori che comportino scavi e quindi rinterri su superficie asfaltata, dovrà essere realizzato il binder a caldo. Sarà consentita la chiusura provvisoria dello scavo con asfalto a freddo solo temporaneamente (massimo 30 giorni). È responsabilità d'impresa il controllo e la manutenzione dal primo ripristino eseguito con asfalto a freddo fino al successivo ripristino a binder.

**15.** L'Appaltatore dovrà ultimare gli interventi a regola d'arte, compreso il ripristino delle pavimentazioni in asfalto se presente. L'Appaltatore inoltre avrà l'onere del controllo periodico dello stato dei ripristini, della loro ricarica e messa in sicurezza nel caso di avvallamenti o degrado, senza diritto a maggiori o nuovi compensi per tutto il periodo

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 28 di 33 totali</i>			

di garanzia. Le segnalazioni delle Amministrazioni proprietarie delle strade per situazioni di avvallamento o degrado dei ripristini dovranno essere prontamente regolarizzate il giorno stesso od al massimo il giorno successivo fermo restando la messa in sicurezza immediata dei luoghi. In caso di inerzia da parte dell'Appaltatore, la Direzione dell'Esecuzione si riserva la facoltà di far eseguire l'intervento di ripristino ad altra con addebito dei costi all'Appaltatore inadempiente mediante decurtazione nel primo SAL utile. Qualora richiesto dalle Amministrazioni proprietarie delle strade l'Appaltatore dovrà inoltre rendersi disponibile con un proprio Tecnico a sopralluoghi di verifica dello stato dei ripristini, alla produzione di elenchi periodici e riepilogativi degli interventi eseguiti.

**16.** L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'Appaltatore anche durante il periodo di manutenzione delle opere eseguite, che durerà fino allo spirare della garanzia. L'Appaltatore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti, contratti di lavoro e prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti dei dipendenti.

**17.** L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi e del subappalto. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Ditte per la fornitura di materiali nonché per la fornitura, anche in opera, di manufatti prefabbricati che si eseguano a mezzo di Ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Società o da esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Società medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche al suddetto Ispettorato, la inadempienza accertata.

**18.** E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla posa ed al mantenimento in perfetta efficienza dei prescritti segnali: cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, illuminazione ecc., nonché all'eventuale sorveglianza degli scavi aperti, secondo le vigenti prescrizioni del Codice Stradale e ad ogni altra disposizione Comunale, Provinciale e Statale vigente od emanata dagli organi di Polizia Urbana e delle disposizioni del DM 4/3/2013 inerenti i criteri minimi per la posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. Sono pure comprese e quindi a carico dell'Appaltatore le segnalazioni manuali e le disposizioni eccezionali di derivazione e sospensione del traffico, mediante segnalazione orizzontale e verticale, che potrà essere richiesta dalle competenti autorità. L'opportuna segnaletica stradale dovrà essere posta nel più breve tempo possibile dal momento che l'Appaltatore avrà ricevuto comunicazione del guasto dalla società, o in casi eccezionali da autorità di pubblica sicurezza. Le segnalazioni dovranno essere apposte sino al definitivo ripristino della pavimentazione stradale.

**19.** È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere affinché la propria maestranza abbia ad usare la massima diligenza e circospezione per evitare che siano recati danni agli impianti sotterranei delle reti dell'energia elettrica, del gas, dei telefoni, delle fognature od altro. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti dall'Appaltatore agli Enti proprietari-gestori, oltre ad eventuali lavori di scavo rinterro, ripristino inerenti alla riparazione di condotte ed impianti di altri Enti utilizzatori del sottosuolo danneggiati con i lavori in oggetto.

**20.** I lavori oggetto del contratto dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti, pianificazione e tutela ambientale.

**21.** La manovalanza ed i mezzi eventualmente richiesti per i lavori da eseguire in economia sarà stabilita dalla Società di giorno in giorno e potrà essere frazionata ad ore nella giornata. Il personale dell'Appaltatore che verrà

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
		<i>Pag. 29 di 33 totali</i>	

richiesto per lavori d'aiuto al personale della Società e quello che eventualmente venisse chiesto per lavori in economia, ove occorra, dovrà osservare l'orario di lavoro in atto presso la Società.

**22.** Sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri il controllo ai lavori eseguiti, richiesti dalla Direzione dell'Esecuzione.

**23.** Tutte le macchine, le attrezzature, la segnaletica ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto, dovranno essere conferiti dall'Appaltatore; è fatto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del Committente ed ai dipendenti di quest'ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzature, strumenti e opere provvisori all'appaltatore o ai suoi dipendenti.

**24.** Ove quanto previsto al capo precedente non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa autorizzazione del Committente, in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quanto altro ceduto, l'Appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che certificherà la cessione e lo stato di sicurezza di quanto ceduto e che dovrà essere sottoscritto dal responsabile di cantiere e dalla Direzione Lavori.

### **Art 37. Conformità agli standard sociali**

**1.** L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

**2.** I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

**3.** Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 30 di 33 totali</i>			

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

### **Art 38. Obblighi in materia di smaltimento dei rifiuti**

1. I lavori oggetto del contratto dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti, pianificazione e tutela ambientale.

2. L'appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del contratto si configurerà produttore e/o detentore dei rifiuti che risulteranno dagli interventi che sarà chiamato ad effettuare e dovrà pertanto effettuarne lo smaltimento indipendentemente dalla loro natura e/o tipologia, compresi quindi i rifiuti speciali o pericolosi, nel totale e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

3. Lo smaltimento dei rifiuti (comprese le relative eventuali analisi necessarie) sarà di esclusiva competenza ed a totale carico dell'appaltatore, con esclusione di qualsiasi possibile costo, onere e/o responsabilità in capo alla stazione appaltante. Per lo smaltimento dei liquami, i luoghi di smaltimento sono generalmente i depuratori autorizzati in gestione ad acquevenete.

4. In caso di violazione degli obblighi previsti dagli articoli in materia di smaltimento dei rifiuti, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La risoluzione avrà effetto decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, con la quale la stazione appaltante dichiara l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

### **Art 39. Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

### **Art 40. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 31 di 33 totali</i>			

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 49 del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **Art 41. Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

### **Art 42. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali**

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha aderito, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo di legalità, approvato dalla Regione Veneto con deliberazione di G.R.V. n.1036 del 10 agosto 2015 e sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 7 settembre 2015.

	<b>Appalto di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell'ATO Bacchiglione</b>  <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>	<i>Commessa:</i>	
		<i>rev</i>	<i>data</i>
		00	<i>luglio 2023</i>
<i>Pag. 32 di 33 totali</i>			

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

### **Art 43. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.